

UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

Provincia di Pavia

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

**Variazione al bilancio di previsione
finanziario anno 2020-2022**

Il revisore Unico
Dott. Aghilar Daniele Luigi

Variazione al bilancio di previsione finanziario anno 2020-2022

UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO
Verbale n.11 del 29 Agosto 2020

Il Revisore Unico

Premesso che:

- Con deliberazione n. 6 del 01/07/2020 l'Assemblea dell'Unione ha approvato il bilancio preventivo 2020-2022 e relativi allegati.
- Con deliberazione n. 5 del 01/07/2020 l'Assemblea dell'Unione ha approvato il DUP 2020-2022.

Visti:

- il vigente regolamento di contabilità e lo Statuto dell' Ente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- la necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese
- l'elenco delle variazioni da apportare al bilancio di Previsione 2020-2022
- che con le variazioni effettuate viene mantenuto il pareggio di bilancio finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri di parte corrente e c/capitale

- I pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, dal responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile
- I rilievi fatti dall'Organo di revisione in merito al Bilancio di previsione 2020-2021 espressi con Verbale n.7 del 27 Giugno 2020
- La sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale in cui viene giudicato che la non corretta determinazione dell'FPV al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio determina la violazione del principio di veridicità ove si ponga mente al fatto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria»
- La sentenza n. 186/2016 della Consulta in cui viene identificata la non corretta iscrizione del FPV come vizio del documento contabile, della sua funzione essenziale, di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico
- La deliberazione n. 226/2018 della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo Veneto.

Rilevata:

- La necessità di ricostituire il FPV al fine di avere entrate accantonate corrette con riferimento al finanziamento delle spese relative all'intervento di bonifica dell'aera exZeta petroli.
- La mancanza di precedenti/indicazioni sul corretto comportamento contabile per la correzione dell'errore
- L'applicabilità dell'avanzo di amministrazione vincolato alla spesa per investimento (e peraltro generato dall'errore commesso).

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla proposta di Delibera volta alla ricostituzione del FPV mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato alla spesa per investimento di Euro 85.357,66.

IL REVISIONE UNICO

